ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL TRASPORTO DI MERCI PER MARE, ADOTTATA AD AMBURGO IL 31 MARZO 1978, E SUA ESECUZIONE

Art. 13

Disposizioni speciali concernenti merci pericolose

1. Il caricatore e' tenuto ad apporre sulle merci pericolose un contrassegno o etichetta che indichi adeguatamente la loro pericolosita'. 2. Nel rimettere merci pericolose al vettore o al sostituto vettore, il caricatore e' tenuto ad informare il vettore o il sostituto vettore, a seconda dei casi, della pericolosita' delle merci, e, se necessario, a indicare le precauzioni da prendere. Qualora il caricatore non ottemperi a tale obbligo e qualora il vettore o il sostituto vettore non venga altrimenti a conoscenza della pericolosita' delle merci:

a) il caricatore e' responsabile nei confronti del vettore e del sostituto vettore del danno risultante dall'imbarco di dette merci; e

b) le merci potranno in qualsiasi momento esser sbarcate, distrutte o rese innocue, a seconda delle circostanze, senza che vi sia materia di indennizzo. 3. Le disposizioni contemplate al paragrafo 2 del presente articolo non possono esser invocate da persona che, durante il trasporto, prenda le merci in consegna pur sapendo della loro pericolosita'. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo, paragrafo 2, comma b), non applicandosi o non potendo essere invocate, qualora le merci pericolose divengano un effettivo pericolo per le persone od i beni, queste possono essere sbarcate, distrutte o rese innocue, come richiesto dalle circostanze, senza che vi sia materia di indennizzo, salvo che esista un obbligo a contribuire alle comuni avarie o che il vettore sia responsabile conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 5.

Versione in vigore dal 5 marzo 1983, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione alla convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978, e sua esecuzione
Estremi	Legge 25 gennaio 1983, n. 40
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-alla-convenzione-delle-nazioni-unite-sul-trasporto-di-merci/art-13-disposizioni-speciali-concernenti-merci-pericolose

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it